## AL COMUNE DI

......

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.		
l entrocritt		
nat a	I	
cittadina italiana di buana annoletta usan	all and in the discount of all distants of the constants of the constants.	
cittadino italiano, di buoria condotta mora	ale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione	
	., residente in codesto Comune, via	
, n, in possesso del	titolo finale di studio di «	
», conseguito ii	presso	
, con sede in	, ritenendo di essere	
in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legg	e 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed	
integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudi	•	
per le Corti di Assise		
per le Corti di Assise di Appe	llo	
	CHIEDE	
la iscrizione in tali elenchi.		
Date		
Data		
	IL RICHIEDENTE	
10 7 1051 007		
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	DISERVATO ALL'HEFICIO	
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	RISERVATO ALL'UFFICIO	
assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono		
essere in possesso dei seguenti requisiti:	La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco	
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;	comunale permanente dei Giudici Popolari	
<ul><li>b) buona condotta morale;</li><li>c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;</li></ul>	per le Corti di Assise	
d) titolo finale di studi di scuola media di primo		
grado, di qualsiasi tipo.	per le Corti di Assise di Appello	
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di		
assise di appello - I giudici popolari di Corti d'assise di		
appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola		
media di secondo grado, di qualsiasi tipo.		
Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice		
popolare - Non possono assumere l'ufficio di giudice		
popolare:		
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di		

Cod. 855000.R.1.c

servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;	☐ Verbale ☐ Determinazione
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed	
a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo	n, in data
Stato in attività di servizio.  c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.	<b></b>
	Il responsabile del servizio